

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4989

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2001

—————

Disposizioni concernenti l’acquisizione del cognome della
madre da parte dei figli e il cambiamento del cognome del
figlio maggiorenne

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire ai coniugi di trasmettere ai figli il cognome della madre, in alternativa o assieme a quello del padre. Nel caso i coniugi non dovessero raggiungere un accordo in materia, al figlio saranno attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi. A sua volta il cittadino che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmettere uno soltanto al figlio, altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi ad ogni nuova generazione. L'opzione sul cognome è consentita solo per il primo figlio, mentre i figli successivi dovranno portare lo stesso cognome.

La norma consente all'Italia di adeguarsi al resto dei Paesi dell'Unione europea, che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza tra i sessi.

Viene inoltre stabilito che, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il cittadino maggiorenne può ottenere, a semplice domanda, il cambiamento del cognome, sostituendo quello del padre con quello della madre, ovvero assumendo entrambi i cognomi. Tale opzione può essere esercitata per una sola volta, per cui l'ufficiale dello stato civile considererà irricevibile una seconda istanza di cambiamento di cognome.

In tale ottica, l'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge stabilisce le modalità di attribuzione del cognome dei figli alla nascita, nonché la possibilità per il figlio maggiorenne di modificare il proprio cognome in relazione ai cambiamenti avvenuti nello stato della famiglia di origine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme per l'attribuzione del cognome dei figli alla nascita e per la modifica del cognome del figlio maggiorenne)

1. L'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio all'atto della nascita il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi.

2. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio all'atto della nascita i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

3. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

4. Il cittadino cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterne al figlio soltanto uno, a propria scelta.

5. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'ufficiale dello stato civile provvede senza indugio al cambiamento del cognome del cittadino maggiorenne, il quale domandi per iscritto, in carta semplice, che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi, ed alleggi una autocertificazione in carta semplice attestante tale circostanza. L'ufficiale dello stato civile prende nota dell'avvenuto cambiamento di cognome, che può essere richiesto per una sola volta, e dichiara irricevibile ogni successiva istanza di cambiamento.

